



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 14 settembre 2016
(OR. en)**

**10973/16
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0206 (NLE)**

**WTO 195
SERVICES 20
FDI 16
CDN 12**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte e
 l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

SOPPRESSIONE DEI DAZI

1. Ai fini del presente allegato, comprese le tabelle di ciascuna parte del presente allegato, l'anno 1 indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore. L'anno 2 inizia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, e ogni successiva riduzione dei dazi ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
2. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, le parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato per cui è applicata un'aliquota del dazio della nazione più favorita ("NPF"), importate dall'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Per le merci originarie dell'altra parte di cui alle tabelle di ciascuna parte del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.4:
 - a) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria A di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria B di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quattro tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio dell'anno 4;

- c) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria C di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio dell'anno 6;
- d) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria D di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio dell'anno 8.

Si precisa che, quando l'Unione europea applica un dazio alle merci delle voci 1001 11 00 e 1001 19 00, al frumento (grano) di alta qualità delle voci ex 1001 99 00, e alle merci delle voci 1002 10 00 e 1002 90 00, ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di un determinato cereale dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento, o in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno, aumentato del 55 % come previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹ in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali, l'Unione europea applica la categoria di soppressione progressiva relativa al dazio che sarebbe applicato a norma del suddetto regolamento, come segue:

¹ GUUE L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

Anno	Dazio applicato
1	87,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
2	75 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
3	62,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
4	50 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
5	37,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
6	25 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
7	12,5 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010
8 e ogni anno successivo	0 % del dazio calcolato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 (esente)

- e) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria S di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in tre tappe uguali a decorrere dal quinto anniversario della data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazi con effetto dal 1° gennaio dell'anno 8;
- f) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "AV0 + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico derivante dal sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto; e
- g) i dazi applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria E di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono esclusi dalla soppressione dei dazi.

4. L'aliquota di base per la determinazione dell'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale applicabile a una voce è l'aliquota della NPF applicata il 9 giugno 2009.
5. Ai fini della soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 2.4, le aliquote delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,001) più vicino dell'unità monetaria della parte.

Contingenti tariffari

6. Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito dal presente accordo, le parti calcolano il volume del contingente tariffario scontando il volume calcolato proporzionalmente corrispondente al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo. Il quantitativo contingenziale così calcolato è reso disponibile alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Contingente tariffario transitorio per i gamberetti lavorati

7. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQShrimps" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche²)
Da 1 a 7	23 000

² Espresse in peso netto.

- b) L'Unione europea:
- i) gestisce detto contingente tariffario in base al principio "primo arrivato, primo servito";
 - ii) gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingente il 1° gennaio di ogni anno; e
 - iii) non impone alcuna restrizione sull'uso finale delle merci importate come condizione per la richiesta o l'utilizzo di detto contingente tariffario.
- c) I gamberetti preparati o conservati esportati dal Canada compresi nella sezione B dell'appendice 1 (Contingenti di origine) dell'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non sono importati nell'Unione europea nell'ambito di detto contingente tariffario.
- d) Le lettere a) e b) si applicano ai gamberetti lavorati classificati nelle linee tariffarie 1605 29 00, 1605 21 90, ex 0306 16 10, ex 0306 17 10, ex 0306 26 10 ed ex 0306 27 10, esclusi quelli in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.

Contingente tariffario transitorio per i merluzzi congelati

8. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQCod" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera c) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche ³)
Da 1 a 7	1 000

- b) L'Unione europea:
- i) gestisce detto contingente tariffario in base al principio "primo arrivato, primo servito";
 - ii) gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingenziale il 1° gennaio di ogni anno; e
 - iii) non impone alcuna restrizione specifica sull'uso finale delle merci importate come condizione per la richiesta o l'utilizzo di detto contingente tariffario.
- c) Il presente punto si applica ai merluzzi congelati classificati nelle linee tariffarie 0304 71 90 e 0304 79 10.

³ Espresse in peso netto.

Contingente tariffario transitorio per il frumento (grano) di bassa e media qualità

9. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQCW" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche)
Da 1 a 7	100 000

- b) L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario in conformità al regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione del 30 ottobre 2008.
- c) I suddetti quantitativi complessivi esenti da dazi comprendono, a decorrere dall'anno 1, le 38 853 tonnellate attribuite al Canada a norma del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione.
- d) Il presente punto si applica al frumento (grano) di qualità diversa dalla qualità alta, classificato nelle linee tariffarie ex 1001 99 00.

Contingente tariffario per il granturco dolce

10. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQSC" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera c) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche ⁴)
1	1 333
2	2 667
3	4 000
4	5 333
5	6 667
6 e ogni anno successivo	8 000

- b) L'Unione europea:
- i) gestisce detto contingente tariffario in base al principio "primo arrivato, primo servito"; e
 - ii) gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingenziale il 1° gennaio di ogni anno.
- c) Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie: 0710 40 00 (disponibile solo durante il periodo precedente la soppressione dei dazi per tale merce secondo la categoria di soppressione progressiva dei dazi applicabile a questa voce nella tabella dell'Unione europea del presente allegato) e 2005 80 00.

⁴ Esprese in peso netto.

Contingente tariffario per il bisonte americano

11. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQB3" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche – equivalente peso carcassa)
1 e ogni anno successivo	3 000

- b) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.
- c) L'Unione europea:
- i) gestisce detto contingente tariffario in base al principio "primo arrivato, primo servito"; e
 - ii) gestisce detto contingente tariffario sulla base dell'anno civile rendendo disponibile l'intero quantitativo contingente il 1° gennaio di ogni anno.
- d) Il presente punto si applica ai bufali classificati nelle seguenti linee tariffarie:
ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90,
ex 0201 30 00, ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50,
ex 0202 20 90, ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95,
ex 0206 29 91, ex 0210 20 10, ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 ed ex 0210 99 59.

Contingente tariffario per le carni di manzo e vitello fresche o refrigerate

12. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQB1" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche – equivalente peso carcassa)
1	5 140
2	10 280
3	15 420
4	20 560
5	25 700
6 e ogni anno successivo	30 840

- b) I quantitativi complessivi annuali esenti da dazi nella tabella di cui sopra sono maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

- d) L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario, compresi i quantitativi supplementari indicati alla lettera b), attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.
- e) Fatte salve le disposizioni della lettera d), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.
- f) Il presente punto si applica alle carni di manzo e vitello classificate nelle seguenti linee tariffarie:
 ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50, ex 0201 20 90,
 ex 0201 30 00 ed ex 0206 10 95.

Contingente tariffario per le carni di manzo e vitello congelate o altre

13. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TQB2" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche – equivalente peso carcassa)
1	2 500
2	5 000
3	7 500
4	10 000
5	12 500
6 e ogni anno successivo	15 000

- b) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.
- c) L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.
- d) Fatte salve le disposizioni della lettera c), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.
- e) Il presente punto si applica alle carni di manzo e vitello classificate nelle seguenti linee tariffarie:
 - ex 0202 10 00, ex 0202 20 10, ex 0202 20 30, ex 0202 20 50, ex 0202 20 90,
 - ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90, ex 0206 29 91, ex 0210 20 10,
 - ex 0210 20 90, ex 0210 99 51 ed ex 0210 99 59.

Contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate

14. Le merci originarie esportate dal Canada e importate nell'Unione europea attraverso il contingente tariffario OMC esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate comprese nelle voci tariffarie NC ex 0201 ed ex 0202 e per i prodotti compresi nelle linee tariffarie NC ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 pari a 11 500 tonnellate di peso del prodotto, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, sono esenti da dazi alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Contingente tariffario per le carni di maiale

15. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci elencate con la menzione "TQP" nella tabella dell'Unione europea del presente allegato ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche – equivalente peso carcassa)
1	12 500
2	25 000
3	37 500
4	50 000
5	62 500
6 e ogni anno successivo	75 000

- b) I quantitativi complessivi annuali esenti da dazi nella tabella di cui sopra sono maggiorati, a partire dall'anno 1, di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume stabilito nel contingente tariffario OMC dell'Unione europea per il Canada relativo alle carni di maiale.
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 21.

- d) L'Unione europea gestisce questo contingente tariffario, compresi i quantitativi supplementari derivanti dal contingente tariffario OMC dell'Unione europea per il Canada relativo alle carni di maiale di cui alla lettera b), attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.
- e) Fatte salve le disposizioni della lettera d), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.
- f) Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie:
 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31 e 0210 11 39.

Contingente tariffario per i formaggi

16. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TRQ Cheese" nella tabella del Canada del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche⁵)
1	2 667
2	5 333
3	8 000
4	10 667
5	13 333
6 e ogni anno successivo	16 000

⁵ Esprese in peso netto.

- b) Il Canada gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.
- c) Fatte salve le disposizioni della lettera b), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.
- d) Il presente punto si applica alle seguenti linee tariffarie:
 0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 e 0406.90.98.

Contingente tariffario per i formaggi industriali

17. a) Le merci originarie nei seguenti quantitativi complessivi di cui alle voci con la menzione "TRQ Industrial Cheese" nella tabella del Canada del presente allegato ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazi negli anni indicati di seguito:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (tonnellate metriche⁶)
1	283
2	567
3	850
4	1 133
5	1 417
6 e ogni anno successivo	1 700

⁶ Esprese in peso netto.

- b) Il Canada gestisce questo contingente tariffario attraverso un regime di licenze di importazione quale indicato nella dichiarazione sulla gestione del contingente tariffario o come diversamente concordato tra le parti.
- c) Fatte salve le disposizioni della lettera b), si applicano al presente punto i punti 19 e 20.
- d) Il presente punto si applica ai formaggi industriali, ovvero ai formaggi utilizzati come ingredienti per la trasformazione secondaria (sottoposti a ulteriore lavorazione), importati alla rinfusa (non destinati alla vendita al dettaglio), classificati nelle seguenti linee tariffarie:
ex 0406.10.10, ex 0406.20.11, ex 0406.20.91, ex 0406.30.10, ex 0406.40.10,
ex 0406.90.11, ex 0406.90.21, ex 0406.90.31, ex 0406.90.41, ex 0406.90.51,
ex 0406.90.61, ex 0406.90.71, ex 0406.90.81, ex 0406.90.91, ex 0406.90.93,
ex 0406.90.95 ed ex 0406.90.98.

Contingente tariffario OMC per i formaggi

- 18. Il Canada deve riassegnare, a decorrere dall'anno 1 del presente accordo, 800 tonnellate dei 20 411 866 chilogrammi del contingente tariffario OMC per i formaggi all'Unione europea.

Meccanismo di sottoutilizzo

19. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13, 15, 16 e 17:

- a) se un contingente tariffario è sottoutilizzato, ossia è effettivamente importato nella parte meno del 75 % del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno, le parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, in seno al comitato per l'agricoltura istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a), al fine di affrontare tempestivamente le cause alla base del sottoutilizzo o eventuali altre questioni che incidano sul buon funzionamento del contingente tariffario;
- b) se un contingente tariffario è sottoutilizzato, ossia è effettivamente importato nella parte meno del 75 % del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno per tre anni consecutivi, e qualora tale sottoutilizzo non sia legato alla scarsità dell'offerta o della domanda della merce in esame, la gestione del contingente per l'anno o gli anni successivi è effettuata in base al principio "primo arrivato, primo servito". Per dimostrare la scarsità dell'offerta o della domanda, la parte dimostra chiaramente su una base quantificabile che non è disponibile nel paese di esportazione un'offerta atta a esaurire il contingente tariffario o che il quantitativo del contingente tariffario non poteva essere consumato nel mercato d'importazione. In caso di disaccordo fra le parti in merito ai motivi alla base del sottoutilizzo, la questione è sottoposta ad arbitrato vincolante su richiesta di una parte;

- c) se, successivamente al sottoutilizzo di cui alla lettera b), vi è pieno utilizzo del contingente tariffario, ossia è effettivamente importato nella parte il 90 % o più del quantitativo complessivo annuo del contingente tariffario in un dato anno per due anni consecutivi, le parti possono valutare la possibilità di tornare a un regime di licenze a seguito di consultazioni tra le parti sulla necessità e opportunità di tale ritorno e sulle caratteristiche di tale regime di licenze.

Clausola di revisione

- 20. a) Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13, 15, 16 e 17, sia a medio termine sia alla fine del periodo d'introduzione progressiva di uno qualsiasi di tali contingenti tariffari, o in qualsiasi altro momento su richiesta motivata di una parte, le parti procedono al riesame del funzionamento del pertinente sistema di gestione del contingente tariffario, tenuto conto in particolare della sua efficacia nell'assicurare l'utilizzo del contingente, delle condizioni di mercato e degli oneri amministrativi connessi al sistema per gli operatori economici e per le parti.
- b) Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 16 e 17, il riesame di cui alla lettera a) comprende anche il metodo di assegnazione che consente l'accesso a nuovi operatori.
- c) Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 12, 13 e 15, il riesame di cui alla lettera a) comprende anche le conseguenze di qualunque modalità di gestione del contingente tariffario convenuta con un paese terzo per le stesse merci nell'ambito di altri negoziati commerciali tra le parti e comprende la possibilità di offrire alla parte esportatrice l'opportunità di realizzare la transizione verso l'approccio convenuto in un altro accordo. Le condizioni della concorrenza in Nord America saranno un elemento essenziale del riesame.

Fattori di conversione

21. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 11, 12, 13 e 15, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

a) contingenti tariffari di cui ai punti 11, 12 e 13:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (solo a fini illustrativi)	Fattore di conversione
0201 10 00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	100 %
0201 20 20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 90	Carni di animali della specie bovina, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, quarti detti "compensati", busti, quarti anteriori, selle, quarti posteriori)	100 %
0201 30 00	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	130 %
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0202 10 00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, congelate	100 %
0202 20 10	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (solo a fini illustrativi)	Fattore di conversione
0202 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 90	Carni di animali della specie bovina, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, quarti detti "compensati", busti, quarti anteriori, selle, quarti posteriori)	100 %
0202 30 10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore intero, escluso il filetto, in un unico pezzo	130 %
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati, congelati	130 %
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore intero, escluso il filetto, in un unico pezzo)	130 %
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0210 20 10	Carni di animali della specie bovina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	100 %
0210 20 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	135 %
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	100 %
0210 99 59	Fratteglie di animali della specie bovina, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. pezzi detti "onglets" e "hampes")	100 %

b) contingente tariffario di cui al punto 15:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (solo a fini illustrativi)	Fattore di conversione
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0203 12 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	100 %
0203 19 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0203 19 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	100 %
0203 19 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)	120 %
0203 19 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi)	100 %
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	100 %
0203 22 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	100 %
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelate	100 %
0203 29 13	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	100 %
0203 29 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelate	100 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (solo a fini illustrativi)	Fattore di conversione
0203 29 55	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)	120 %
0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene nonché prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi)	100 %
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, salati o in salamoia	100 %
0210 11 19	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, salate o in salamoia	100 %
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, secchi o affumicati	120 %
0210 11 39	Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate	120 %